

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 608)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1959

Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli ultimi anni, e particolarmente nel secondo semestre del 1957 e nel corso del 1958, la situazione dell'A.M.M.I. è divenuta assai pesante per effetto della caduta dei prezzi dei metalli piombo e zinco sui mercati internazionali.

I provvedimenti per fronteggiare la crisi che ha investito tutto il settore dei metalli non ferrosi, la più grave verificatasi nel corso dell'ultimo decennio, sono ora all'esame dei vari Governi e dei competenti organismi internazionali, giustamente preoccupati di eliminare l'instabilità del mercato dei prodotti di base.

La crisi mondiale del settore ha colpito particolarmente l'A.M.M.I., la cui attività si è svolta negli ultimi due esercizi da una parte in regime di persistente depressione dei prezzi di realizzo dello zinco e del piombo e dall'altra in regime di riordinamento e riorganizzazione aziendale. L'Azienda infatti aveva dato inizio nel secondo semestre del 1957 ad un programma a lungo termine di risanamento e di sviluppo basato sull'intensificazione delle ricerche minerarie e sulla riorganizzazione e meccanizzazione delle miniere.

La crisi internazionale e la pesante situazione, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda

da, ha fatto sì che tale programma dovesse essere in parte accantonato, per dedicare invece ogni cura al miglioramento della struttura tecnico-produttiva dell'Azienda ed alla riduzione dei costi di produzione. Il nuovo programma, in parte attuato ed in parte in corso di attuazione, è fondato sul miglioramento della produttività della gestione tecnico-industriale delle miniere, sul trasferimento delle maestranze esuberanti dal settore produzione al settore ricerche, sulla adozione di appropriati accorgimenti nel ciclo produttivo in modo da ottenere un più alto utilizzo della capacità produttiva.

A seguito dell'attuazione del programma la produzione dell'A.M.M.I. ha segnato negli ultimi due esercizi soddisfacenti variazioni quantitative, pur essendo diminuito il numero dei dipendenti e delle giornate lavorative, il che è stato reso possibile dal generale aumento della produttività.

Ciò nonostante, la gestione economica dell'A.M.M.I. ha segnato nel 1958 un ulteriore peggioramento a causa della eccezionale caduta dei prezzi, che ha assorbito per intero le economie realizzate nei costi di produzione.

L'esercizio 1959, pertanto, deve essere ancora considerato come un esercizio di transizione. Il risanamento finanziario che si sperava potesse attuarsi ancora nel 1958 non potrà aver luogo, presumibilmente e soltanto parzialmente, che nel secondo semestre dell'esercizio in corso. Infatti non possono dirsi ancora cadute quelle condizioni che hanno appesantito la situazione economica dell'Azienda: l'andamento del mercato dei metalli non ferrosi, benchè abbia manifestato alla fine del 1958 promettenti segni di rialzo, nel corso di queste ultime settimane, si è nuovamente appesantito, denotando una tendenza che presumibilmente non subirà sviluppi di rilievo nel corso dell'anno; ed inoltre il patrimonio minerario — come attualmente conosciuto — non consente di impostare importanti programmi di struttura, come sarebbe necessario per un definitivo assetto industriale ed economico dell'Azienda.

In questa situazione, il programma 1959 è sostanzialmente impostato sulla continua-

zione dei provvedimenti già in atto circa la riorganizzazione delle miniere ed il trasferimento della mano d'opera al settore delle ricerche nonchè sulla intensificazione delle ricerche e degli studi geologici.

Al duplice scopo di consentire all'Azienda di proseguire nella sua opera di riorganizzazione e di riduzione dei costi e di procedere al risanamento patrimoniale e finanziario, si rende necessaria l'adozione di nuove misure alle quali si intende provvedere con il presente disegno di legge.

Si ravvisa innanzitutto l'opportunità di una trasformazione organica dell'Ente, in modo da dare a questo caratteristiche più adatte alle sue attuali funzioni.

È noto in proposito che l'Azienda minerali metallici italiani venne istituita con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, come Ente economico di diritto pubblico, in vista delle finalità che all'epoca si volevano conseguire e che certamente avevano prevalente carattere pubblicistico.

La struttura di Ente economico di diritto pubblico fu conservata altresì per effetto del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, con cui fu provveduto al riordinamento dell'Azienda nell'immediato dopoguerra.

Tuttavia, nel periodo post-bellico, l'Azienda ha svolto in pratica attività di natura privatistica ed attualmente è allineata nel campo economico (minerario, metallurgico e commerciale) accanto alle imprese private nazionali ed estere ed in concorrenza con esse.

È dunque opportuno che l'A.M.M.I. assuma la forma di una Società per azioni, il che le consentirà di adeguare più facilmente la propria struttura tecnica ed amministrativa alle necessità contingenti che di volta in volta si presentino, in relazione all'andamento economico dei mercati in cui occorra operare.

In pari tempo ne risulterà agevolata la possibilità di intervento del capitale privato in futura evenienza.

\*\*\*

Circa le singole norme del disegno di legge si fa presente:

Con l'articolo 1 si procede alla soppressione dell'Azienda minerali metallici italiani quale ente di diritto pubblico, e al trasferimento del complesso aziendale ad una Società per azioni, da costituirsi sotto la stessa denominazione, al fine di porre in evidenza la continuità dell'impresa, e con la partecipazione dello Stato e degli Istituti che concorsero alla formazione del fondo di dotazione dell'Ente. Si dispone altresì che la costituenda società subentrerà nelle attività e nelle passività della cessata azienda.

L'articolo 2 stabilisce che le quote da attribuirsi agli azionisti saranno proporzionali alla loro iniziale partecipazione al capitale dell'ente soppresso.

L'articolo 3 autorizza lo Stato alla sottoscrizione di nuove azioni, agli effetti degli aumenti di capitale che verranno deliberati dalla società ed indica i mezzi di bilancio con i quali sarà fronteggiata la relativa spesa da parte dello Stato. L'articolo contiene la consueta formula di autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare con propri

decreti le occorrenti variazioni agli stati di previsione di entrata e della spesa, e si chiude con la precisazione che le condizioni e le modalità inerenti alla effettiva erogazione delle somme previste dal primo comma saranno fissate dal Comitato permanente di Ministri, di cui all'articolo 4 della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

L'articolo 4 prevede esenzioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'esecuzione della legge. Queste agevolazioni sono nella fattispecie completamente giustificate dal fatto che le operazioni prospettate sono in definitiva effettuate nell'interesse dello Stato.

L'articolo 5 introduce una norma di eccezione che permette, in deroga alle disposizioni della legge mineraria, l'immediato trapasso alla costituenda società delle concessioni già intestate all'Azienda minerali metallici italiani. Ciò allo scopo di evitare lunghe ed inutili procedure burocratiche per il trasferimento delle dette concessioni e di assicurare che l'attività dell'impresa non subisca arresti per causa della mutata struttura giuridica.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.), ente di diritto pubblico, costituito con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, numero 44, modificato con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, è soppressa.

Il complesso aziendale del predetto ente è trasferito ad una Società per azioni, da costituirsi sotto la denominazione sociale di « A.M.M.I. S. p. A. » e con la partecipazione dello Stato e degli Istituti che concorsero alla formazione del fondo di dotazione dell'ente stesso.

La Società subentrerà, all'atto della sua costituzione, nelle attività e nelle passività dell'Azienda minerali metallici italiani.

## Art. 2.

Le azioni della Società di cui al precedente articolo saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel fondo di dotazione del soppresso ente.

## Art. 3.

È autorizzata la sottoscrizione, da parte dello Stato, di nuove azioni della costituenda società per l'importo complessivo di lire 4 miliardi e 500 milioni.

La relativa spesa farà carico, per lire 500 milioni all'esercizio finanziario 1958-59, per lire 2.220 milioni all'esercizio 1959-60 e per lire 1.780 milioni all'esercizio 1960-61.

Alla spesa relativa all'esercizio 1958-59 si farà fronte a carico del fondo speciale di

cui al capitolo 734 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio ed a quella relativa all'esercizio 1959-60 a carico del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo di detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Le condizioni e le modalità inerenti alla effettiva erogazione delle somme previste nel primo comma saranno stabilite dal Comitato permanente dei Ministri, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

## Art. 4.

Tutti gli atti e contratti relativi all'esecuzione della presente legge sono soggetti al pagamento delle normali imposte di registro ed ipotecaria ridotte alla metà, salvi gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari eventualmente spettanti ai notai per gli atti indicati nel precedente comma sono ridotti ad un quinto.

## Art. 5.

In deroga alle vigenti disposizioni, la società « A.M.M.I. S. p. A. » subentrerà, immediatamente e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure, nella titolarità delle concessioni minerarie già intestate alla soppressa Azienda minerali metallici italiani.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.